



COMUNE DI GRINZANE CAVOUR
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro: 35

OGGETTO: "ARTICOLO 3 D.Lgs. 507/1993. - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. - APPROVAZIONE. - PROVVEDIMENTI".

L'anno millenovecentonovantaquattro, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20,30, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
1) SAMPO' Franco	- Sindaco	si	
2) ACCIGLIARO Dario	- Assessore	si	
3) BARROERO Teresio	- Consigliere	si	
4) MARENGO Gian Franco	- Consigliere	si	
5) GIACOSA Emiliano	- Consigliere	si	
6) VIGLIONE Dante	- Consigliere	si	
7) MURIALDO Silvano	- Consigliere	si	
8) SCATIZZI Roberto	- Assessore	si	
9) BORGNA Marinella	- Consigliere	si	
10) CABUTTO Luigi	- Consigliere	si	
11) RAIMONDO Giorgio	- Consigliere		si
12) FALLETTO Gianpaolo	- Consigliere	si	
13) MARENGO Dario	- Consigliere	si	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa OTTAVIANI Loredana, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sampò geom. Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco riferisce:

"Con il D.Lgs, n. 507/1993 il legislatore ha regolato ex-novo l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Per la sua applicazione è necessario procedere all'approvazione di un regolamento comunale che recepisca i contenuti del citato decreto.

L'ufficio di segreteria ha predisposto una bozza di regolamento che ritengo sia completa in ogni sua parte;

Propongo pertanto l'approvazione di questo regolamento nel testo predisposto dall'ufficio di segreteria".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Riconosciuta la legittimità e l'opportunità di quanto relazionato;

Esaminato il testo del Regolamento ;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Fatto presente che il Segretario Comunale ha rilasciato parere favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione in esame;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di approvare nel testo che si allega al presente atto e ne diventa parte integrante, il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni composto da n. 43 articoli.

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

Approvato con delibera n. 35 /94 adottato dal Consiglio
Comunale

nella seduta del 29/09/94 -

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

OGGETTO

(Art. 3 D. Lgs. 507/93)

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di GRINZANE-CAVOUR le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

(Art. 1 D. Lgs. 507/93).

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art. 2 D. Lgs. 507/93).

A norma dell'art. 2 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Grinzane Cavour la cui popolazione residente al 31.12.1991 è n° 1642 abitanti, rientra nella 5^a classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

ART. 4

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

(Art. 25 D. Lgs. 507/93).

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale. Il Comune, però, si riserva la facoltà di affidare detto servizio in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma III, della legge 08.06. 1990, n. 142, o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico - funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della legge n. 142/90.

ART. 5

TARIFFE

(Art. 3 D. Lgs. 507/93).

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di G.C. è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 11 D. Lgs. 507/93).

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina .

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 7

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(Art. 5 D. Lgs. 507/93).

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono le aree e i locali che sono destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

ART. 8

SOGGETTO PASSIVO

(Art. 6 D. Lgs. 507/93).

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 D. Lgs. 507/93).

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo oggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 10 **MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA** (Art. 7 D. Lgs. 507/93).

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 11 **PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA**

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. 12 **DICHIARAZIONE DI IMPOSTA** (Art. 8 D. Lgs. 507/93).

I soggetti passivi di cui all'art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune o dal Concessionario che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti. In particolare qualora la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio Comunale, il contribuente dovrà richiedere apposita concessione comunale e pagare la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche .

ART. 13
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
(Art. 9 D. Lgs. 507/93).

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 16 e 17, commi 1 e 3 , del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria ; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministro delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 14
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
(Art. 10 D. Lgs. 507/93).

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo , le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

ART. 15
PUBBLICITA' ORDINARIA
(Art. 12 D. Lgs. 507/93)

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per un anno solare è di L. 16.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista al 1° comma : L. 1.600.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1°.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al 1° comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq 5.50 e mq 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq 8.50, la maggiorazione è del 100%.

ART. 16
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
(Art. 13 D. Lgs. 507/93).

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'Art. 15 del presente regolamento previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad " uso pubblico " l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi " agenti o mandatari " che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) autoveicoli con portata sup. a Kg. 3.000 £. 144.000
- b) autoveicoli con portata inf. a Kg. 3.000 £. 96.000
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie £. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al 5° comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

All'Ufficio Polizia Municipale - Vigilanza Urbana incombe l'obbligo di verificare che gli automezzi pubblicizzati circolanti nell'ambito del territorio comunale siano in regola con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità; la procedura di verifica si attua nel corso dei normali controlli stradali o anche per specifico caso, mediante richiesta - ai sensi art. 13 comma 5 D. Lgs. 507/93 - della bolletta di pagamento o tagliando di c/c postale attestante l'avvenuto versamento nell'anno di riferimento; su tale bolletta o tagliando dovrà risultare l'esatto n. di targa del veicolo pubblicizzato nonchè data e importo del versamento.

In caso di mancata esibizione del documento liberatorio l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di constatazione che verrà inviato in copia al competente Ufficio Affissioni e Pubblicità ai fini della relativa iscrizione a ruolo; all'uopo sul predetto verbale dovranno risultare i seguenti dati:

- luogo, data e ora del ricevimento;
- n. di targa del veicolo e portata risultante dal libretto di circolazione;
- dicitura e quantità delle scritte o emblemi apposti sul veicolo;
- dati anagrafici e residenza del proprietario dell'automezzo, come da libretto;
- dati anagrafici e residenza del conducente se persona diversa dal proprietario;

Nel caso il veicolo disponga di rimorchio, anch'esso pubblicizzato, dovranno essere riportati anche i dati del rimorchio.

La procedura di cui ai commi precedenti si deve porre in atto anche nel caso di effettuazione di pubblicità sonora.

Ai fini della identificazione dei proprietari di veicoli per i quali non si sia potuto effettuare il controllo, l'Ufficio Vigilanza Urbana si avvale - direttamente o su richiesta dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità - dell'apposito servizio visure P.R.A. accessibile tramite Videotel.

ART. 17

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

(Art. 14 D. Lgs. 507/93)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa di £. 64.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 6.400.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di £. 4.000.

Qualora detta pubblicità di cui al 4° comma abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 18
PUBBLICITA' VARIA
(Art. 15 D. Lgs. 507/93).

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art.15 comma 1° del presente regolamento per la pubblicità ordinaria.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di £. 96.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a £. 48.000.

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitari, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di £. 4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità è per ciascun giorno o frazione di £. 12.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di locandine, calendari, volantini e distributori di depliants all'interno di pubblici esercizi, negozi, studi professionali, banche e comunque ogni altro luogo che possa definirsi "aperto al pubblico", il titolare del locale dovrà accertarsi, prima di autorizzare l'esposizione, che sul materiale pubblicitario sia apposto il timbro (con la data di scadenza) del Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità comprovante l'avvenuto assolvimento del tributo.

Quanto sopra tenendo in conto che se trattasi di materiale pubblicitario riferito all'attività esercitata nei locali stessi vige l'esenzione prevista dall'art. 17/a del D. Lgs. 507/93.

In caso di accertamento di mezzi pubblicitari senza il prescritto timbro il titolare o responsabile del locale all'interno del quale risultano esposti i mezzi è solidalmente tenuto al pagamento del tributo e delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 507/93.

Estratto del presente articolo del regolamento verrà prodotto in copia, non appena esecutivo, alla locale Associazione Commercianti nonché a tutte le altre associazioni di categoria interessate, affinché le stesse provvedano ad informare i propri associati del disposto di cui sopra.

ART. 19 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 16 D. Lgs. 507/93).

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;

c) per la pubblicità a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 20
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Art. 17 D. Lgs. 507/93).

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato.
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita.
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D. Lgs. n° 507/93.
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali.
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 21
CONTENZIOSO

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 D. Lgs. 31.12.1992, n° 546, recante nuove disposizioni sul " processo tributario " in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n° 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di Finanza ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n° 2 e n° 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

ART. 22

RIMBORSI

(Art. 9 comma 6° D. Lgs. 507/93)

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg. 90.

ART. 23

PROCEDIMENTO ESECUTIVO

(Art. 9 comma 7° D. Lgs. 507/93)

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.01. 1988, n° 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART 24

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 18 D. Lgs. 50/93)

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n° 507, il Comune di Grinzane-Cavour è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq.12 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq.24. Rilevato che la popolazione residente al 31.12.1991 ammonta complessivamente a n° 1642 unità.

Tale superficie viene ripartita come segue:	
alle affissioni di natura istituzionale e sociale	30%
alle affissioni di natura commerciale	60%
alle affissioni prive di rilevanza economica	10%.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 del D.Lgs. n° 507/93, il Comune di Grinzane Cavour dispone che il 20% dell'impiantistica affissionale, venga attribuita direttamente a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Detti impianti saranno attribuiti annualmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il concessionario di detto impianto sarà tenuto a corrispondere un canone annuale di concessione che sarà fissato dalla Giunta Comunale, con successivo atto deliberativo, tenuto conto anche della misura del diritto sulle pubbliche affissioni previsto dall'art. 26 del presente regolamento.

Il concessionario infine provvederà alla loro relativa manutenzione esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dall'utilizzo di detti impianti.

ART. 25
SOGGETTO PASSIVO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 26
MISURA DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 19 D. Lgs. 507/93)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è di £. 2000 per i primi 10 gg. e di £. 600 per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da " otto fino a dodici fogli " il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 27
PAGAMENTO DEL DIRITTO
(Art. 19 D. Lgs. 507/93)

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 28
RIDUZIONI DEL DIRITTO
(Art. 20 D. Lgs. 507/93)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell' articolo 29 del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 29
ESENZIONI DAL DIRITTO
(Art. 21 D. Lgs. 507/93)

Sono esenti dal diritto:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province, in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 30
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 22 D. Lgs. 507/93)

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di " spazi disponibili " deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe sul servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinato, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti; al fine della salvaguardia delle entrate tributarie comunali, in ipotesi di affissioni abusive sarà automaticamente applicata la maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 D.Lgs. 507/93, in base allo specifico principio di garantire comunque al Comune il maggior presunto introito che si sarebbe potuto realizzare qualora l'affissione fosse stata regolarmente commissionata.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 31 **AFFISSIONI DI URGENZE, FESTIVE E NOTTURNE** (Art. 22 D. Lgs. 507/93).

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £.50.000 per ogni commissione.

ART. 32 **CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE**

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.

ART. 33 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1.- In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 30 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.

b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dalla comma 6 del precedente articolo 30 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2.- Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

ART. 34 CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt.21 e 23 del presente regolamento.

CAPITOLO IV

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 35 SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 9 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 36 INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART. 37 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il Concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 38

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 15.11.1993, n° 507, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, semprechè i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e dà atto che sino alla approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D. P. R. 26.10.1972, n° 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa della emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

ART. 39

DISPOSIZIONI FINALI

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26.10.1972, n° 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18.03.1959, n° 132 e nell'art. 10 della legge 5.12.1986, n° 856.

ART. 40

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della legge 7.8.1990, n° 241, affinchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 41

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 42

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15.11.1993, n° 507.

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1995.

RI PUBBLICATO

all'Albo Pretorio

per quindici

giorni consecutivi

dal 28-10-1994

al 11-11-1994




opposizioni:

nessune

IL MEMBRO ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 47, primo comma, della legge 8/6/1990, n. 142, è stata pubblicata/è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 4 OTT 1994 al 18 OTT 1994.

Opposizioni: nessune

Grinzane Cavour, il 19 OTT 1994

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 47 legge 8/6/1990, n. 142)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, numero 142.

Grinzane Cavour, il _____

Il Segretario Comunale

- INVIATA al CO.RE.CO. - Sezione di Alba/Bra il _____, Prot. n. _____

- RICEVUTA dal CO.RE.CO.-Sezione di Alba/Bra il _____, Prot. n. _____

Il CO.RE.CO., Sezione di Alba/Bra, con nota in data _____, prot. n. _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi di giudizio. Grinzane Cavour, il _____

Il Segretario Comunale

Le controdeduzioni e/o gli elementi integrativi richiesti sono stato inviati al CO.RE.CO. di Alba in data _____ Prot. n. _____ e ricevute/i dallo stesso in data _____ Prot. n. _____ Grinzane Cavour, il _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO (Art. 45 e 46 legge 8/6/1990, n. 142)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta al CO.RE.CO. Sezione di Alba/Bra in data 7/10/94, Prot. n. 7257;

E CHE:

Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 46, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, numero 142;

() - Il CO.RE.CO. Sezione di Alba/Bra, non ha riscontrato vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 5° comma, della legge 8/6/1990, n.142 (Prot. _____ del _____)

() - Il CO.RE.CO. Sezione di Alba/Bra, riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione - Seduta del _____ n. _____ - Comunicazione del _____ prot. n. _____

Grinzane Cavour, il 28/10/94



Il Segretario Comunale

